

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Prot.n.

(vedi intestazione digitale)

Roma

(vedi intestazione digitale)

34.28.07/fasc. 8.29.3.8/2019

. Alla c.a. del Comune di Civitavecchia (RM)

Servizio IV lavori pubblici

comune.civitavecchia@legalmail.it

ggetto: Comune di Civitavecchia (RM).

"Realizzazione di un approdo turistico all'interno del porto di Civitavecchia". Richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 14 lett. d) delle norme del PTPR. Parere di competenza della Direzione Generale Archeologia belle Arti e Paesaggio

e p.c. alla c.a.

Ministero della Cultura Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Servizio II - Scavi e tutela archeologica Servizio III - Tutela monumentale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Regione Lazio

Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica

Area legislativa e conferenze di servizi legislativo conferenze servizi@regione.lazio.legalmail.it Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it Area pianificazione paesistica e territoriale territorio@regione.lazio.legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864 PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it



VISTO il decreto legge 12 luglio 2018 n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188), relativo al trasferimento delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, di conseguenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riassunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot.n. 22532;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n.104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e par al continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale n. 222 del 21.09.2019, e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, con cui si è proceduto al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, assumendo conseguente la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot.n. 2908;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" assuma la nuova denominazione di "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020;

VISTO il Decreto Ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864 PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs.n.152/2006;

VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR adottato) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2008;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 02.08.2019 è stato approvato in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (di seguito *Codice*), il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR/2019*) e vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020;

CONSIDERATO che pertanto, questo Ministero a seguito della pubblicazione della sopra richiamata Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2019, ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, notificato il 10-20 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020;

CONSIDERATO che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI n.48 del 17.11.2020 la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli "atti attuativi e consequenziali", individuando nell'art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia;



CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR*) e che in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace;

CONSIDERATO che l'art.14 co.1 lett.d) delle norme del PTPR disciplina le procedure relative al rilascio della deroga paesaggistica introducendo per gli interventi classificabili come "opere pubbliche o di pubblico interesse" che, nonostante la non conformità attestata alle norme paesaggistiche, possano essere considerati CONSENTITI "previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali", disciplinando casi residuali che non rientrino nelle fattispecie già previste dall'art.12 e dall'art.14 delle medesime norme;

PREMESSO che

- con il DEC VIA n.4 del 09.02.2010 (ancora in corso di validità 15 anni) viene espresso giudizio favorevole con prescrizioni relativamente al "Piano Regolatore Portuale" del Porto di Civitavecchia;
- con il Decreto direttoriale n.158 del 18.06.2020, corredato da parere n.3365 della commissione tecnica VIA-VAS, è stata determinata l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di "Realizzazione di un approdo turistico all'interno del Porto di Civitavecchia" in argomento;
- con nota prot.n.67931 del 07.09.2020 il Comune di Civitavecchia ha indetto la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di un approdo turistico all'interno del porto di Civitavecchia", fissata per il giorno 15.02.2021 trasmettendo contestualmente agli Enti competenti la documentazione di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 509/97;
- con nota prot.n.1956 del 27.01.2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale (di seguito anche Soprintendenza) chiedeva di sospendere la Conferenza indetta per improcedibilità in quanto:
 - a) "il progetto ha considerato solo marginalmente l'aspetto storico monumentale del compendio in cui si va ad inserire";
 - b) "gli interventi dal punto di vista edilizio esulano sicuramente dalla manutenzione straordinaria e dal restauro e risanamento conservativo" ovvero le uniche tipologie di interventi consentiti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/20 pubblicata in G.U. 18/11/20 di annullamento della deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale PTPR), e successiva nota della Regione Lazio prot. 1056599 del 03-12-2020 che rimanda alla disciplina stabilita nella L.R. 24/98 per le aree tutelate in vincoli dichiarativi, come quella in oggetto;
- con nota prot. n. 70120 del 06.09.2021 la Roma Marina Yachting S.r.l. ha comunicato che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n.1956 del 27.01.2021, ha avviato la revisione degli elaborati progettuali al fine di renderli in tutto compatibili con quanto prescritto nella Delibera di Giunta Regionale del 23-03-2012, n. 121 (BURL 14-06-2012, suppl. ord.n.38 al Bollettino Ufficiale n. 22), provvedendo altresì all'inserimento all'interno del progetto stesso di attività di valorizzazione del patrimonio storico archeologico esistente;
- con nota prot. n. 97112 del 07.12.2021 di questa Direzione Generale il Ministero della Cultura –
 Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al quale il Comune di Civitavecchia ha trasmesso per competenza la richiesta della Roma Marina Yachting S.r.l. (prot. n. 70120/2021), ha precisato che, in

MINISTERO



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

attesa di ulteriori indicazioni in merito all'istituto della deroga alle norme paesaggistiche, è confermata la necessità dell'attestazione del "rilevante interesse pubblico" delle opere e la dimostrazione della totale "mancanza di alternative localizzative" da parte del Consiglio;

CONSIDERATO che con nota prot.n.57714 del 12.07.2022 del Comune di Civitavecchia (di seguito anche Comune), acquisita agli atti di questo Ufficio con prot.n.26194 del 13.07.2022, è stata formulata istanza per il rilascio del parere preventivo e vincolante di deroga alle norme paesaggistiche ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. d) delle norme del PTPR vigente, relativa alla "Realizzazione di un approdo turistico all'interno del porto di Civitavecchia",

CONSIDERATO che, allegata all'istanza, il Comune ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- 1. D.C.C. n.54 del 06/06/2022 attestante il rilevante interesse pubblico dell'intervento nonché l'inesistenza di alternative localizzative:
- 2. nota prot.n.42453 del 01.06.2022_istruttoria tecnico amministrativa;

inviando, contestualmente, i link cui sarebbe stato possibile scaricare il progetto definitivo https://we.tl/t-b5B6oLIDit;

CONSIDERATO che nelle successive note trasmesse dal Comune, la documentazione risultava caricata su link non accessibili dagli Uffici del Ministero, la medesima è stata, pertanto, consegnata brevi manu in data 26.10.2022;

PRESO ATTO che con DCC n. 54 del 06.06.2022 il Comune di Civitavecchia ha determinato di "riconoscere e per l'effetto dichiarare il rilevante pubblico interesse dell'intervento relativo alla "realizzazione di un approdo turistico all'interno del Porto di Civitavecchia" già desumibile dall'iter procedimentale avviato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (ADSP) e confermato nel verbale della Conferenza di Servizi n. 8 del 21 marzo 2019, nel quale è stato precisato che il progetto presentato dal ROMA MARINA YACHTING SRL "è il più idoneo a soddisfare interessi pubblici relativi alla valorizzazione turistica ed economica della Regione, la tutela del paesaggio e dell'ambiente e, infine, alla sicurezza della navigazione."

Ha inoltre preso atto che dalla relazione tecnica dimostrativa redatta dalla ROMA MARINA YACHTING SRL (prot. 13108 del 18/02/2022) risulta la totale mancanza di alternative progettali, "nonché del parere espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (n. prot. 20711 del 16/03/22), competente per territorio (allegato n. 4); nonché della nota dell'ufficio urbanistico, prot. n. 42453 del 01/06/2022, a firma congiunta del dirigente Ing. Giulio Iorio e dell'Assessore Dimitri Vitali dalla totale mancanza nel territorio comunale di alternative locatizie per la realizzazione del progetto; e, per l'effetto, confermare e dichiarare la totale mancanza di siti alternativi.";

CONSIDERATO che con nota prot.n.38700 del 27.10.2022 questo Ufficio ha provveduto ad avviare il procedimento di deroga di cui trattasi, facendo richiesta alla competente Soprintendenza Archeologia belle arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale (di seguito anche Soprintendenza) di trasmettere le proprie determinazioni istruttorie con riferimento all'intervento proposto, precisando che, preso atto dell'assenza di conformità dell'intervento assunta quale presupposto dell'istanza, il parere deve limitarsi, in questa fase, a verificare l'esistenza dei presupposti di procedibilità tecnico-amministrativi previsti nel suddetto Documento condiviso e, unitamente, effettuando una prima valutazione di massima circa la compatibilità dell'intervento con il quadro delle tutele cogenti nel contesto paesaggistico di riferimento, verificandone la potenziale capacità di assorbimento da parte di quest'ultimo e fornendo - ove strettamente necessario - indirizzi progettuali volti a garantirne il migliore inserimento paesaggistico possibile, rinviando alla successiva fase autorizzativa ogni ulteriore e più dettagliata valutazione di merito;



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864
PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

MINISTERO

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza con nota **prot.n. 16921 del 07.12.2022** ha trasmesso le proprie valutazioni istruttorie, acquisite agli atti con prot.n.43806 del 09.12.2022;

CONSIDERATO, che nel citato parere n.16921/2022 la Soprintendenza ha dichiarato che con nota prot.n. 6774/2021 (prot. SABAP RM-MET), nell'ambito della Conferenza di Servizi per la concessione di beni demaniali e marittimi era stata comunicata, oltre le necessità di approfondimento relativo agli interventi sui beni tutelati dalla Parte Seconda, la <u>non conformità</u> parziale dell'intervento per la realizzazione di nuovi volumi su un un'area qualificata quale Paesaggio Naturale e richiesta l'attivazione della procedura di cui in oggetto.

CONSIDERATO, inoltre, che la Soprintendenza, nel citato parere, ha segnalato che il progetto:

- ricade nel compendio monumentale del Porto Storico di Civitavecchia tutelato ai sensi dell'art. 12 co.1 del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito anche *Codice*);
- incide nell'antico porto romano, tutelato dal punto divista archeologico con DM 74.12.1951, DM 07.04.1952, DM 31.01.1953, DM 01.07.1953;
- dal punto di vista paesaggistico, risulta soggetta a Dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 co.1 lett.c) e d) di cui al DM del 22.05.1985 per "Beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze e panoramiche" (art. 8, co.8. delle norme del PTPR) e ricade nell'area tutelata con vincolo ricognitivo ope legis ai sensi dell'art.142 co.1, lett. a) "protezione delle fasce costiere marittime" (art.34 delle norme del PTPR);
- risulta inoltre tra i vincoli tipizzati del PTPR di cui all'art. 143 co.1 lett.d) del Codice quale "insediamenti urbani storici e territori contermini" (art.44 delle norme del PTPR);
- è classificata nella Tavola A del PTPR come "Paesaggio Naturale" in corrispondenza della Banchina Guglielmotti e "Paesaggio dei centri e nuclei storici" in corrispondenza della banchina di San Teofanio (di cui agli artt.22 e 30 delle Norme del PTPR) cogenti in forza di quanto disposto dall'art.8, co.8 delle norme del PTPR.

PRESO ATTO che nel citato parere 16921/2022, la Soprintendenza dichiara:

- con riferimento agli aspetti archeologici che "l'intervento riguarda una parte del cd "Molo del Bicchiere", vincolato-come tutto il porto romano di epoca traianea (inizi II sec. d.C.) sia ai sensi della Parte II del Codice con successivi decreti (DM 14.12.1951; DM 07.04.L952; DM 31.01.1953; DM 01.07.1953), sia ai sensi della Parte III come graficizzato nel PTPR Lazio approvato (Tav. B_18_363, m058_0553). Sebbene sia indubbia la valenza culturale del sito e che delle preesistenze del molo traianeo si abbiano molte notizie fino agli anni '30 del XX secolo, lo stesso ha sopportato una distruzione pressoché completa nel corso dei bombardamenti del 1943, che determinarono anche la perdita del Fortino posto all'estremità del molo. La pesante ristrutturazione post-bellica e la presenza di costruzioni industriali di grande impegno (oggi demolite) hanno poi definitivamente cancellato l'originaria conformazione del molo, determinando una nuova definizione dello spazio archeologico.;
- con riferimento agli aspetti architettonici che l'intervento nel suo complesso e localizzazione interessa beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice, motivo per cui sono state chieste in fase di Conferenza di Servizi integrazioni documentali per approfondimenti sui beni tutelati. Nello specifico, però, l'intervento per cui si richiede l'applicazione della. deroga (ovvero la realizzazione di uffici sul cd "Molo del Bicchiere" presso la Banchina Guglielmotti) non incide direttamente su bene tutelato.

CONSIDERATO che nel parere della Soprintendenza, con riferimento al quadro vincolistico viene segnalato che l'intervento ricade in aree tutelate ai sensi dell'art.134 co. 1, classificate dal PTPR, TAV.B



- come immobili e aree di notevole interesse pubblico, tutelate ai sensi dell'art.136 co.1 lett. c) e d) "Beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze e panoramiche" del Codice) con vincolo dichiarativo di cui al DM del 22.05.1985 (art.8, co.8 delle norme del PTPR)
- con vincolo ricognitivo *ope-legis* ai sensi dell'art.142, co.1 *lett.a*) "protezione delle fasce costiere marittime" (art.34 delle norme del PTPR);
- con vincolo ricognitivo di Piano ai sensi dell'art.143, co.1 lett.d) "insediamenti urbani storici relativa
 Fascia di rispetto" (art.44 del PTPR);

CONSIDERATO, pertanto, che risulta efficace la disciplina dei paesaggi di cui al Capo II del medesimo PTPR, ed in particolare il Paesaggio in cui risulta classificata l'area nella Tav.A del PTPR. Pertanto, sono cogenti le disposizioni di tutela dell'art.22 "Paesaggio Naturale" e dell'art.30 "Paesaggio dei centri e nuclei storici";

CONSIDERATO che nel citato parere n.16921/2022 la Soprintendenza dichiara alla fine dell'istruttoria tecnica che:

- gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica e di pubblica utilità come da dichiarazione allegata richiesta;
- la localizzazione di volumetrie in questa area del Porto era prevista nel Piano Regolatore del Porto, condiviso e autorizzato anche dallo scrivente Ministero;
- la qualificazione di "Paesaggio naturale" dell'area appare comunque "controversa", sia perché il molo è sempre stato un elemento costruito (ricalcando anche le strutture romane che si trovano in parte inglobate nelle strutture moderne) sia perché la zona è stata lungamente occupata da silos e costruzioni industriali (demolite in occasione della riqualificazione dell'area in accordo alle previsioni generali di cui al suddetto Piano Regolatore del Porto);
- il progetto di valorizzazione dell'area prevede in ogni caso delle zone lasciate a verde (copertura a tetto aiardino);
- l'intervento risulta compatibile con lo stato dei luoghi e non impattante con il contesto di riferimento.

CONSIDERATO che non è possibile localizzare detti volumi in altro luogo, essendo funzionali all'area stessa;

PRESO ATTO che la Soprintendenza, stante quanto sopra, sulla scorta della documentazione esecutiva depositata ha comunicato che ritiene esistano i presupposti per l'applicazione della deroga di cui alla procedura in esame, poiché ritiene che "il progetto presentato rispetti quelle che sono le valenze archeologiche, architettoniche e paesaggistiche del sito, inserendosi con poco impatto in un contesto fortemente rimaneggiato dagli interventi precedenti, permettendo contemporaneamente di valorizzare' quanto rimane sia dell'impianto portuale romano sia delle strutture di epoca moderna (di cui si è richiesto in ogni caso la tutela e la valorizzazione).";

CONSIDERATO che ai fini del procedimento in argomento, per **deroga** si intende un procedimento valutativo straordinario alla fine del quale si attesta, per le ragioni sopra richiamate, come attuabile la "non applicazione" puntuale della norma cogente sull'area e pertanto, essa è riferita esclusivamente al singolo intervento oggetto del parere;

RITENUTO, a seguito dell'analisi della documentazione presentata che, pur constatando la <u>non conformità</u> degli elementi di progetto previsti alle norme paesaggistiche vigenti, si possa concordare con la Soprintendenza nel riconoscere come i medesimi elementi posseggano requisiti di qualità tali da garantire il migliore inserimento paesaggistico possibile del progetto nell'ambito tutelato di cui trattasi, anche in considerazione



PEO: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it



delle mutate condizioni di integrità dovute alle manomissioni compiute nel tempo, che trovano anche nel progetto di cui trattasi una risposta di riqualificazione in linea con interventi già realizzati nel tempo;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO;

VISTA la documentazione complessiva presentata a supporto dell'istanza;

CONSIDERATO il contenuto cartografico e documentale del PTPR/2021 con particolare riguardo alle Norme e le indicazioni condivise nel Documento sottoscritto con la competente direzione regionale in merito alle "modalità applicative" dell'art.14, co.1 lett.d) delle norme del PTPR;

TENUTO CONTO del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale prot.n.16921 del 07.12.2022, ribadendo che il presente parere è comunque condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite da questo Ministero nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale di cui al DEC VIA n.4 del 09.02.2010 (ancora in corso di validità – 15 anni) relativo al "Piano Regolatore Portuale" del Porto di Civitavecchia, nel quale si colloca il progetto di razionalizzazione della esistente darsena in questione, e di tutte le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza nei pareri e nelle autorizzazioni citati nel presente provvedimento, nell'ambito dell'attività di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio affidato allo Stato;

questa DIREZIONE GENERALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'ammissibilità alla deroga alle norme paesaggistiche vigenti prevista dall'art. 14 co.1 lett.d) delle Norme del PTPR approvato con D.C.R. n.5 del 21.04.2021 per il progetto denominato "Realizzazione di un approdo turistico all'interno del porto di Civitavecchia" localizzato nel Comune di Civitavecchia (RM), condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite da questo Ministero nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 di cui al DEC VIA n.4 del 09.02.2010 (ancora in corso di validità – 15 anni) relativo al "Piano Regolatore Portuale" del Porto di Civitavecchia, nel quale si colloca il progetto di razionalizzazione della esistente darsena in questione, e di tutte le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza nei pareri e nelle autorizzazioni citati nel presente provvedimento, nell'ambito dell'attività di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio affidato allo Stato;

Il presente parere è atto presupposto e non sostitutivo ai pareri e autorizzazioni previsti ai sensi del Codice per gli interventi su beni tuteli ai sensi della parte II e III del Codice, per i quali dovranno essere attivate le consuete procedure di Legge.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UOTT.12

Arch. Cons. Manuela Maria PRATICÒ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Luigi LA ROCCA

MINISTERO BELLA

DELLA
MIC CULTURA
SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864
PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

8